

**Avv. Danilo Valentino**

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis con ordinanza cautelare n. 5235/2021 del 06/10/2021, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del sito web istituzionale del MIUR e degli USR resistenti del ricorso R.G.N. 8475/2021 e degli altri atti indicati nella richiamata ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

### **1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis, R.G.N. 8475/2021

### **2) Nome dei ricorrenti:**

1. **ANTICO STEFANIA GIOVANNA** (NTCSFN86M59F482I),
2. **BIRTELE RAFFAELE PASQUALE** (BRTRFL67S25F842Y),
3. **COLUCCIA MARIA LUISA** (CLCMLS80M42D862E),
4. **GIANCANE ANNAMARIA** (GNCNMR68B62E815W),
5. **GRAVANTE ROLANDO ANTONIO** (GRVRND69H01G136R),
6. **GRECO ILARIA** (GRCLRI75D54G674O),
7. **LEONE PATRIZIA** (LNEPRZ73H66H501W),
8. **MACI MARIA GRAZIA** (MCAMGR83H60L378Z),
9. **MANZO LAURA** (MNZLRA84E62I549G)
10. **NAPOLI LUIGI** (NPLLGU66H23D883N),
11. **PETRELLI LOREDANA** (PTRLDN74A60D862),
12. **ROSSI VALENTINA** (RSSVNT79T67E506L),
13. **SCATOLINO CHIARA** (SCTCHR83R49E506V),

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it); Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale pec [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it);

### **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

1. **Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro p.t.
2. **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del legale rappresentante p.t.
3. **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce** in persona del legale rappresentante p.t.

Tutti rappresentati e difesi ed *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

### **3) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

- decreto dirigenziale prot.n. 12020 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.

di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso su “*posto comune*” nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado

- decreto dirigenziale prot. n. 11397 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art.7 L.241/1990
- decreto dirigenziale prot. n. 11645 del 13.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art.7 L.241/1990
- decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra e per l'effetto la conferma dell'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Lecce, relativamente alle classi di concorso su “*posto comune*” nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado
- decreto prot. n. 12132 del 19.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II^ fascia della GPS per la Provincia di Lecce
- decreto prot. n. 12253 del 20.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II^ fascia della GPS per la Provincia di Lecce;
- graduatorie di cui sopra dell'USP Puglia -Ambito Territoriale di Lecce relative alle classi di concorso su “*posto comune*” nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado nella parte in cui non includono (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti;
- note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso su “*posto comune*” nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado
- avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”.* Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti
- nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie*

*provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;*

- avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia*
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"*(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *"La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"* ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo"*, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

## **Sunto del ricorso**

Il presente giudizio verte sulle domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia valide per la Provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso su *"posto comune"* nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado presentate dai ricorrenti in ottemperanza alla previsione contenuta nel decreto n.51 del 3.3.2021 e nei conseguenti provvedimenti adottati dalla USP territoriale

Nello specifico, gli odierni istanti, che hanno conseguito l'abilitazione all'estero, proponevano ricorso, lamentando la loro illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze di I fascia valide per la Provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 nelle classi di concorso di seguito indicate:

- Antico Stefania Giovanna: classi di concorso A015, A028, A031 e A050
- Birtele Raffaele Pasquale: classi di concorso A021
- Coluccia Maria Luisa: classe di concorso A026
- Giancane Annamaria: classi di concorso A021, A045, A046 e A047
- Gravante Rolando Antonio: classe di concorso A022
- Greco Ilaria: classi di concorso A001, A016, A017 e A037, A047, A060
- Leone Patrizia: classe di concorso A021
- Maci Maria Grazia: classe di concorso A022
- Manzo Laura: classi di concorso A028, A031 e A050
- Napoli Luigi: classi di concorso A021, A045, A046 e A047
- Petrelli Loredana: classe di concorso A022
- Rossi Valentina: classi di concorso A001, A016, A017 e A037, A047, A060
- Scatolino Chiara: classe di concorso A030

Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

## PRIMO MOTIVO DI RICORSO

*Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.*

L'esclusione dei ricorrenti dalla I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS disposta con i provvedimenti gravati è palesemente illegittima in quanto risulta viziata da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto, dalla Amministrazione **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma **anche il decreto ministeriale di riconoscimento**.

In particolare l'art. 7 della O. M. n. 60/2020 (espressamente richiamato dal D.M. 51/2021 e quindi ancora valida ed efficace) prevede che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai***

sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo" (doc. n. 8).

Pertanto il provvedimento gravato, che ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è evidentemente illegittimo in quanto in continuità con le previsioni contenute nella O.M. 60/2020 la Amministrazione avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensi, l'inserimento CON RISERVA del partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare "la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente".

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;**

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che "considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta"

**2.2.-** Infine, in ogni caso, i provvedimenti gravati stride sono comunque illegittimi in quanto in palese contrasto con il principio del c.d. *favor participationis*.

## SECONDO MOTIVO DI RICORSO

**Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.**

Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, si è evidenziata la illegittimità degli atti in questione in quanto sarebbe palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati

quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento.

Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante;

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

Ciò è ancora più evidente dai fatti in questione, in cui un Ente pubblico non ha neppure provveduto a riscontrare ad una Amministrazione una nota di chiarimento.

**I ricorrenti altresì hanno formulato istanza di concessione misura cautelare sia monocratica ex art. 55 CPA sia collegiale ex art. 56 CPA** evidenziando quanto al fumus che lo stesso è in *re ipsa*, quanto al *periculum*, in particolare che il ritardo nella sospensione ed annullamento degli atti gravati comprometterebbe in modo irreversibile la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce ai ricorrenti di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarli dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

In particolare la misura cautelare monocratica è stata chiesta al fine di poter ottenere la nomina come supplente entro l'inizio dell'anno scolastico.

#### **4) Indicazione dei controinteressati:**

Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie provinciali di interesse, come dall'elenco allegato al presente avviso.

**5) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del TAR Lazio-Roma con ordinanza cautelare n. 5235/2021 pubblicata in data 6/10/2021 che richiama l'ordinanza n. 836 del 2019**

**7) Testo integrale del ricorso (anche in allegato)**

**ON.LE TAR LAZIO – ROMA  
RICORSO**

Per: i dott. **ANTICO STEFANIA GIOVANNA** (NTCSFN86M59F482I), **BIRTELE RAFFAELE PASQUALE** (BRTRFL67S25F842Y), **COLUCCIA MARIA LUISA** (CLCMLS80M42D862E), **GIANCANE ANNAMARIA** (GNCNMR68B62E815W), **GRAVANTE ROLANDO ANTONIO** (GRVRND69H01G136R), **GRECO ILARIA** (GRCLRI75D54G674O), **LEONE PATRIZIA** (LNEPRZ73H66H501W), **MACI MARIA GRAZIA** (MCAMGR83H60L378Z), **MANZO LAURA** (MNZLRA84E62I549G) **NAPOLI LUIGI** (NPLLGU66H23D883N), **PETRELLI LOREDANA** (PTRLDN74A60D862), **ROSSI VALENTINA** (RSSVNT79T67E506L), **SCATOLINO CHIARA** (SCTCHR83R49E506V), tutti rappresentati e difesi in virtù di procure in calce all'originale di questo atto - rilasciate su foglio separato ed autenticate con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it); Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale pec [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it):

contro

Ministero dell'Istruzione (M.I.) in persona del Ministro p.t.

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in persona del legale rappresentante p.t.

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce in persona del legale rappresentante p.t.

per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 e 56

C.P.A.:

- del decreto dirigenziali prot.n. 12020 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso su "posto comune" nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (**doc. 1**)
- del decreto dirigenziale prot. n. 11397 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art.7 L.241/1990 (**doc. 2**)
- del decreto dirigenziale prot. n. 11645 del 13.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art.7 L.241/1990 (**doc. 3**)
- del decreto dirigenziale prot. n. 12024 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra e per l'effetto la conferma dell'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Lecce, relativamente alle classi di concorso su "posto comune" nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (**doc. 4**)
- del decreto prot. n. 12132 del 19.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II^ fascia della GPS per la Provincia

di Lecce (**doc. 5**)

- del decreto prot. n. 12253 del 20.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si dispone il ricollocamento dei ricorrenti nella originaria II<sup>a</sup> fascia della GPS per la Provincia di Lecce (**doc. 6**);
- delle graduatorie di cui sopra dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Lecce relative alle classi di concorso su "posto comune" nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado nella parte in cui non includono (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti;
- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso su "posto comune" nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (**doc. n. 7**);
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (**doc. n. 8**);
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero



dell'Istruzione, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 9);

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. n. 10);
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- per l'accertamento e la condanna del diritto dei ricorrenti a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione aveva previsto la possibilità di richiedere – per coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero, in data anteriore al 31/7/2021 – l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia (doc. n. 9).

2.- Di conseguenza, i ricorrenti presentavano domanda di inserimento nei c.d. "elenchi aggiuntivi" alle G.P.S. di I fascia della Provincia di Lecce (doc. n. 14) in quanto in possesso di titolo di abilitazione su posto comune conseguiti all'estero (Romania o Spagna) prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente, a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data

*precedente al 23/7/2021 (doc. n. 11).*

*Nello specifico i ricorrenti hanno chiesto la iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Lecce come di seguito indicato:*

- *Antico Stefania Giovanna: classi di concorso A015, A028, A031 e A050*
- *Birtele Raffaele Pasquale: classi di concorso A021*
- *Coluccia Maria Luisa: classe di concorso A026*
- *Giancane Annamaria: classi di concorso A021, A045, A046 e A047*
- *Gravante Rolando Antonio: classe di concorso A022*
- *Greco Ilaria: classi di concorso A001, A016, A017 e A037, A047, A060*
- *Leone Patrizia: classe di concorso A021*
- *Maci Maria Grazia: classe di concorso A022*
- *Manzo Laura: classi di concorso A028, A031 e A050*
- *Napoli Luigi: classi di concorso A021, A045, A046 e A047*
- *Petrelli Loredana: classe di concorso A022*
- *Rossi Valentina: classi di concorso A001, A016, A017 e A037, A047, A060*
- *Scatolino Chiara: classe di concorso A030*

*Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione dell'istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi, tutti i ricorrenti si sono avvalsi della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale "Istanze OnLine"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.*

*Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 ("Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio"), vi era quella denominata "Titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206"*

*In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:*

- *la data in cui è stato conseguito il titolo estero;*
- *la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;*
- *la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure, in alternativa, la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente*

*I ricorrenti, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, hanno predisposto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. per la Provincia di Lecce opzionando nella Sezione A.1 la voce “Titolo di abilitazione conseguito all'estero valido ...” e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.*

*3.- Con provvedimento prot. n. 11165 del 6/8/2021 l'USP di Lecce pubblicava le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Lecce includendovi il nominato dei ricorrenti nelle rispettive classi di concorso richieste con la domanda di inclusione (doc. 12)*

*4.-Successivamente i ricorrenti avvalendosi di altra piattaforma digitale predisposta dal Ministero dell'istruzione (denominata “Istanza Informatizzazione Nomina Supplenze”) hanno inoltrato alla USP di Lecce istanza per l'assegnazione di supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (ex D.L. 73/2021, art. 59 c. 4) e/o per l'assegnazione di incarichi di supplenza a T.D. sia di durata annuale sia infra annuale), indicando di essere inseriti nella prima fascia GPS elenchi aggiuntivi per le classi di concorso come specificatamente innanzi indicate (doc. 13).*

*4.- Inopinatamente, l'USP di Lecce, con i provvedimenti gravati, ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS poiché, secondo la tesi dell'Amministrazione, sarebbe stato necessario, entro il 31.7.2021, non solo conseguire il titolo ma anche ottenere dal Ministero competente il decreto di riconoscimento del titolo.*

*5.- Pertanto, i ricorrenti, avendone interesse, impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendo, altresì, la sospensione degli atti inaudita altera parte poiché, entro il 31.8.2021, il Ministero dovrà effettuare le chiamate della graduatoria; sussiste, dunque, l'interesse ad ottenere una misura cautelare monocratica, non potendo certo attendere la fissazione dell'udienza camerale collegiale (poiché ciò avverrebbe quando ormai le chiamate sarebbero state già esaurite); si segnala, infine, che Codesto Tar ha recentemente concesso la misura cautelare monocratica in una pluralità di giudizi avente contenuto del tutto analogo al presente (da ultimo Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459), “consentendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021”*

*Pertanto, i ricorrenti impugnano gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in*

## **DIRITTO**

**1.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria;**

travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

1.1.- I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto risultano viziati da un evidente travisamento; infatti, a differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, la normativa non impone in alcun modo che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che "Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021" (doc. n. 10).

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento de quo (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che "Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60").

L'art. 7 della predetta O. M. n. 60/2021 prevede che "Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo" (doc. n. 11).

In provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Lecce valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione bensì, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che "possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020.

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare “la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell’atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente”.

**Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;** il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che “considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria**, in attesa della valutazione suddetta” (doc. n. 14).

La ratio ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 bis del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, **non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti**, poiché sarebbero comunque sotto la ‘spade di Damocle’ della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo dei ricorrenti, escluderli automaticamente dalle graduatorie.

**1.2.-** Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. favor participationis.

Al riguardo, “È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).

2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/'90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/'90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

2.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento.

Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

## **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

La manifesta fondatezza del suesposto ricorso e la sussistenza in re ipsa del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

I ricorrenti, in particolare, vedono vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce ai ricorrenti di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarli dell'unica potenziale fonte di guadagno – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui le graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

Sussiste, infine, l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di attendere la fissazione della camera di consiglio, per consentire l'ammissione con riserva dei ricorrenti poiché, si ribadisce, entro il 31 agosto 2021 il Ministero effettuerà le chiamate.

*In sostanza, i ricorrenti chiedono di pervenire all'udienza camerale re adhuc integra poiché, qualora non venissero sospesi gli effetti degli atti gravati, una volta effettuate le chiamate, i ricorrenti perderebbero ogni possibilità di essere chiamati e, conseguentemente, di poter lavorare ed ottenere una retribuzione.*

*Al riguardo, si segnala che Codesto Tribunale ha concesso, **in casi del tutto sovrapponibili e anche inerenti le medesime graduatorie**, una pluralità di misure cautelari monocratiche, consentendo ai ricorrenti l'accesso "all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021" (ex plurimis **Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459**, 19.8.2021, n. 4437; 20.8.2021, nn. 4443, 4444, 4445; 21.8.2021 n. 4449).*

\* \* \* \* \*

*Per questi motivi i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,*

*chiedono*

*che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:*

*- accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il suesteso ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.*

*Con vittoria di spese.*

*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/'02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in materia di pubblico impiego.*

*Si producono i documenti indicati in narrativa*

*Lecce-Roma, 28 agosto 2021*

*Avv. Danilo Valentino*

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della ordinanza cautelare n. 5235/2021 del 06/10/2021 in calce al quale dovrà essere inserito **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- I. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della con ordinanza cautelare n. 5235/2021 del 06/10/2021
- II. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si fa presente inoltre che, sempre in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello contenente quanto di seguito riportato:
  - a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza cautelare n. 5235/2021 del 06/10/2021
  - b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo);
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allegano con files separati il testo integrale del ricorso introduttivo, della ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte delle Amministrazioni resistenti degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Distinti Saluti

Lecce – Roma, 12/10/2021

Avv. Danilo Valentino